



PARERE MOTIVATO
n. 247 del 19 dicembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Supplemento alla Variante 3 al Piano degli Interventi. Comune di Badia Polesine (RO).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 19 dicembre 2017 come da nota di convocazione in data 18 dicembre 2017 prot. n. 527044;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Badia Polesine con nota prot. n. 2017/0021250 del 18.10.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 443547 del 24.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità sul supplemento al Terzo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.003 del 15.11.17 assunto al prot. reg. al n.478698 del 15.11.17 di Polesine Acque;
- Parere n.15245 del 21.11.17 assunto al prot. reg. al n.486344 del 21.11.17 del Consorzio di Bonifica Adige Po;
- Parere n.91746 del 16.11.17 assunto al prot. reg. al n.479688 del 16.11.17 dell'ULSS5;
- Parere n.498857 del 29.11.17 del Genio Civile di Rovigo;
- Parere n.28938 del 7.12.17 assunto al prot. reg. al n.514441 del 7.12.17 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.282/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 19 dicembre 2017, in base alla quale emerge che il piano in esame individua le seguenti tipologie di interventi:

- recupero di edifici oggi dismessi situati all'interno delle aree a destinazione agricola, al fine di contenere al massimo il consumo del territorio attraverso il recupero del costruito oggi inutilizzato;
- assegnazione della destinazione "opere incongrue ed elementi di degrado" ai sensi della L.R. 50/2012 contenente disposizioni per lo sviluppo del commercio al dettaglio nonché della D.G.R. n. 1.047 in data 18/06/2012 per la riqualificazione urbanistica dei Centri Storici e dei Centri Urbani;
- ricognizione sistematica estesa ai Centri Storici delle Frazioni ed agli ambiti che il previgente PRG classificava come "Zona A" ai sensi del D.M. 1444/1968;
- sviluppo dei programmi di cui alle Tavv. 4.1 e 4.2 del PAT tesi alla realizzazione di un sistema continuo del verde riferito al Capoluogo (Green Belt) ed alla individuazione di percorsi "verdi" (Greenways) raccordanti i Centri abitati, ed particolar modo il Capoluogo, con le porzioni di territorio comunale di particolare significato paesistico ed ambientale;

Il Rapporto preliminare descrive gli interventi previsti a cui corrispondono delle schede nelle quali vengono specificati i contenuti delle azioni, la coerenza con il PAT, le eventuali prescrizioni e la valutazione degli effetti corrispondenti all'azione. Dalla descrizione riportata nel rapporto i dati salienti relativi alle trasformazioni sono i seguenti:

- vengono realizzati 24.825 mc. a destinazione residenziale oltre che 1.470 mq. di ampliamento produttivo;
- viene realizzata una nuova superficie a Verde per una superficie di 20.000 mq.(azione 8.21 Scheda 19, Dolomiti);
- viene realizzato un nuovo Parco urbano nel Capoluogo per una superficie di 9.085 mq. (azione 8.18, scheda 15);



- vengono realizzate nuove superfici destinate a parcheggio per un totale di mq. 1.000 + mq. 1.713, per un totale di mq. 2.713 (azioni 8.2 scheda 2 e 8.6 scheda 6);
- sono previsti 8 interventi di recupero all'interno del Centro Storico e della Zona agricola;
- vengono identificate nell'ambito del centro urbano tre aree caratterizzate da degrado edilizio ed urbanistico per cui il PI prevede, tramite strumento urbanistico attuativo, il recupero e la ricomposizione dei fabbricati che ledono il valore paesaggistico, architettonico e funzionale dei luoghi.

La valutazione delle azioni considera la sostenibilità degli effetti sull'ambiente ed in particolar modo in relazione al sistema territoriale, considerando gli insediamenti urbani, rurali, gli elementi costitutivi dell'identità storica e culturale dei centri storici coinvolti dalle azioni, gli spazi e le attrezzature per i servizi di interesse collettivo e le infrastrutture per la mobilità. Per quanto concerne gli impianti e le reti tecnologiche il parere del consiglio di bacino specifica per ogni intervento la possibilità di allacciamento alla rete fognaria esistente, elemento che concorre a garantire la sostenibilità degli interventi in relazione all'obiettivo di tutela delle risorse idriche.

Le azioni finalizzate al recupero dei fabbricati attualmente non utilizzati nell'ambito del tessuto agricolo e nell'ambito del centro storico, contribuiscono alla limitazione del consumo della risorsa suolo, risorsa non rinnovabile. Le azioni puntuali finalizzate alla creazione di ambiti residenziali sono di limitate dimensioni e ricadono nella quasi totalità all'interno di ambiti riconosciuti dal PAT come aree di urbanizzazione consolidata.

Le Norme tecniche Operative, articoli 43 e 44, contengono inoltre, criteri ed incentivi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia e misure per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Le disposizioni contenute nell'art. 43 delle NTO concorrono a ridurre il consumo di suolo privilegiando la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. Le disposizioni, inoltre, introducono l'incentivazione dell'edilizia ecosostenibile privilegiando l'utilizzo di tecnologie di risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile e favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bioenergetica, l'utilizzo di materiali biocompatibili, il recupero e riutilizzo delle acque, l'isolamento termico ed acustico e la certificazione energetica.

Le disposizioni di cui all'art. 44 delle NTO promuovono l'edilizia sostenibile per contribuire all'obiettivo di contenimento dei consumi energetici. Il Comune ha aderito al Piano di azione per l'Energia Sostenibile, il quale prevede strumenti di valutazione della sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici, funzionali per accedere a degli incentivi o alla riduzione degli oneri di urbanizzazione.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



Il supplemento al Terzo Piano degli Interventi del Comune di Badia Polesine, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- i P.U.A. relativi all'attuazione degli ambiti oggetto di variante riconosciuti come degradati ai sensi della L.R. 50/2012, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Lycaena dispar*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Himantopus himantopus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Badia Polesine, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;



- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine